

**Elenco delle Interrogazioni e Interpellanze
a cui verrà data risposta da parte della Giunta regionale
nella seduta d'Aula n. 72 del 1° ottobre 2024**

ASSESSORE AMIRANTE

Interrogazione a risposta orale n. 104 (CAPOZZI)

“Ex Fiera di Pordenone”

Interrogazione a risposta orale n. 266 (HONSELL)

“Sulla sospensione dei lavori presso il cantiere dell’Ex Fiera di Pordenone”

Interrogazione a risposta orale n. 115 (MENTIL, MASSOLINO, MORETUZZO, HONSELL, PELLEGRINO)

“Rotatoria Ponte Avons: dimensionamento e priorità sono stati attentamente valutati?”

Interrogazione a risposta orale n. 227 (RUSSO)

“Traffico record in A4: perché non si incentiva la mobilità ferroviaria?”

Interrogazione a risposta orale n. 279 (MORETTI)

“Colonnine SOS guaste da settimane nelle autostrade A23 Palmanova-Udine Sud, A34 Villesse-Gorizia e nel tratto della A4 Venezia Est-Sistiana. A quando gli interventi di ripristino?”

ASSESSORE ANZIL

Interrogazione a risposta orale n. 271 (BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO)

“Legge regionale 23/2015, Capo II (beni culturali mobili e immobili): quale lo stato dell’arte nell’applicazione della normativa, quali azioni della Giunta per favorirla e con che tempistica?”

Interrogazione a risposta orale n. 285 (MASSOLINO)

“Quali intenzioni per il Mini Mu di Trieste?”

ASSESSORE ROBERTI

Interrogazione a risposta orale n. 280 (MORETTI)

“Gestione degli acquisti di spazi informativi da parte del Consiglio Direttivo dell’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana. Reale necessità o pegno per promesse elettorali del presidente?”

Interrogazione a risposta orale n. 286 (CELOTTI)

“Copertura dei costi istituzionali delle Comunità volontarie”

Interrogazione a risposta orale n. 287 (CELOTTI)

“Piccoli Comuni in difficoltà, quanti sono costretti ad arrangiarsi per garantire i servizi minimi?”

ASSESSORE ROSOLEN

Interrogazione a risposta orale n. 230 (POZZO)

“Criteri iscrizione soggetti in situazione di disabilità presso l’Istituto Professionale di Stato Giacomo Ceconi di Udine”

Interrogazione a risposta orale n. 267 (HONSELL)

“Su cancellazione dell'Incontro sul tema dell'immigrazione presso l'IC Italo Svevo e sull'ingerenza politica e censura nell'autonomia scolastica”

ASSESSORE SCOCCIMARRO

Interrogazione a risposta orale n. 122 (MORETTI, FASIOLO)

“Quale lo stato di attuazione della LR 20/2022, a due mesi dalla dismissione dei POS e delle tessere identificative per lo sconto carburante?”

Interrogazione a risposta orale n. 235 (CAPOZZI)

“Canoni dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico”

Interrogazione a risposta orale n. 247 (CARLI)

“Sulla possibilità di realizzare percorsi per una concreta politica di rimozione dell'amianto sul letto del torrente Cellina”

Interrogazione a risposta orale n. 251 (MASSOLINO, MORETUZZO)

“Perché scegliere un partner privato per le CER?”

ASSESSORE ZANNIER

Interrogazione a risposta orale n. 236 (HONSELL, CAPOZZI)

“Piano di controllo dei cinghiali: quali sono le valutazioni svolte dalla Giunta per un prelievo illimitato dei capi?”

Interrogazione a risposta orale n. 282 (MORETUZZO, PELLEGRINO, MENTIL)

“Inutile e dannosa strada forestale Rivoli Bianchi – Scric – Ledis in Comune di Gemona finanziata con fondi regionali”

ASSESSORE ZILLI

Interrogazione a risposta orale n. 293 (CELOTTI)

“Quali azioni sono state intraprese per ottenere la gestione della tassa automobilistica?”

Interrogazione a risposta orale n. 104

“Ex Fiera di Pordenone”

CAPOZZI

PREMESSO che l'area dell'Ex Fiera di Pordenone si estende nell'ambito territoriale tra via Molinari, via San Quirino, via Concordia, dove insiste lo storico complesso architettonico inaugurato nel 1936;

CONSTATATO che il complesso conserva ancora parzialmente intatte le peculiarità della sua organizzazione originaria e che il contesto edilizio-urbano possiede un patrimonio storico, ambientale e architettonico di riconosciuto valore;

RICORDATO che la colonia elioterapica rappresentava un polmone di ossigeno per la città e un aspetto riconoscibile del paesaggio urbano;

VALUTATO che è trasformata in un polo sportivo e in un centro di aggregazione percepito dai cittadini di Pordenone come parte della propria vita quotidiana e della propria storia, mantenendo gli spazi che venivano utilizzati originariamente per l'attività ginnica;

RICORDATO che l'area necessita di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti;

CONSIDERATO che molti cittadini di Pordenone e non, in modo spontaneo e organizzato in comitati, con manifestazioni pubbliche, raccolte firme in presenza o attraverso i social media, hanno espresso la loro netta opposizione al progetto presentato dalla Giunta per la rigenerazione dell'Ex Fiera, denominato Polo Young, in quanto ritenuto troppo invasivo, rispetto a quello che potrebbe essere riqualificando le strutture esistenti;

VISTO che le fonti di finanziamento messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono comunque ottemperare al principio Do No Significant Harm (DNSH);

RITENUTO che il progetto di riqualificazione prevede uno stravolgimento paesaggistico dell'area con l'abbattimento di 53 tigli, purtroppo mai classificati come monumentali, nonostante la loro valenza storica e considerevole età essendo molti di essi stati piantumati negli anni trenta del secolo scorso;

RICORDATO che, prima del Progetto Young, era stato valutato un progetto di rigenerazione dell'area meno impattante e meno oneroso, che se attuato permetterebbe la destinazione delle risorse risparmiate per la manutenzione e la riqualificazione di altri centri di aggregazione e impianti sportivi presenti in città;

RICORDATO infine che, secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, gli edifici pubblici aventi oltre settanta anni, previa verifica dell'interesse culturale, sono vincolati come beni culturali, come recentemente comunicato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia al Comune di Pordenone;

CONSIDERATO che in virtù di tale vincolo il taglio degli alberi può esser avviato solo per malattia delle piante e non per altri motivi;

VISTO che non sono stati prodotti documenti attestanti malattie o problematiche per i tigli che rischiano di essere tagliati, anzi da più parti se ne ricorda il buono stato (classe b-c) e la sicura longevità;

RICHIAMATI gli articoli 80, 81, 82 e 83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) recano la disciplina regionale in materia di alberi monumentali in coerenza ai principi della legge quadro nazionale 10/2013, che all'art. 7 contiene la definizione di albero monumentale;

ATTESO che ai sensi di tali articoli per albero monumentale si intende l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali, o i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani, o gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

VISTO che nell'elenco degli alberi monumentali gli unici presenti nel Comune di Pordenone sono i Pioppi e i Liriodendri del Parco del Seminario inseriti nel 2020, ultimo anno di aggiornamento dell'elenco;

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta regionale:

- 1) per sapere quando verrà aggiornato l'elenco degli alberi monumentali regionali e se negli stessi potrebbe esser riconosciuto il valore monumentale dei Tigli dell'Ex Fiera;
- 2) per conoscere come mai, dopo il parere della Soprintendenza della Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone sia intenzionato a proseguire con il progetto e con il taglio dei Tigli;
- 3) per sapere quali azioni abbia messo in campo per garantire la tutela e l'integrità del sopracitato complesso architettonico e dell'ambito territoriale di appartenenza, riconosciuto da documenti storici in modo da evitarne un uso improprio.

Presentata il 14/09/2023

Interrogazione a risposta orale n. 266

“Sulla sospensione dei lavori presso il cantiere dell’Ex Fiera di Pordenone”

HONSELL

PREMESSO che in data 13 marzo 2024 sono stati abbattuti, mentre era pendente presso il Consiglio di Stato il ricorso presentato da Legambiente, i tigli dell’ex Fiera di Pordenone, abbattimento avvenuto in concomitanza delle proteste dei cittadini, ai quali le autorità hanno risposto con un ingente dispiego di Forze dell’Ordine;

CONSIDERATO che la settimana successiva i Consiglieri Comunali di minoranza hanno chiesto di poter eseguire un sopralluogo al cantiere del Polo Young, chiedendo di poter visionare le ceppaie dei tigli accompagnati da una agronoma esperta, alla quale è stato vietato l’accesso, e che una volta acceduto al cantiere hanno trovato solo legna triturata;

RICORDATO le dichiarazioni del Sindaco di Pordenone, che minacciava una possibile rivalsa sui cittadini in caso di azioni legali che comportassero ritardi nel progetto con conseguente perdita dei fondi PNRR;

RILEVATO che le notizie apparse recentemente sui giornali hanno riportato la sospensione del cantiere dell’ex-fiera a Pordenone, suscitando preoccupazione e sconcerto tra i cittadini;

RILEVATO ALTRESÌ che la bonifica imprevista dell’amianto nell’edificio da demolire è stata citata come una delle ragioni per la sospensione dei lavori cantiere;

PRESO ATTO che secondo l’articolo del Gazzettino di Pordenone di oggi, mercoledì 22 maggio 2024, dal titolo “Ex Fiera, Legambiente attacca: cantiere fermo. L’Assessore: “Tutto falso”: “da giorni circola una voce insistente, ossia che il progetto esecutivo dell’appalto integrato non sia stato ancora approvato”;

CONSIDERATA la replica dell’Assessora comunale all’urbanistica che nega, nell’articolo sopra citato, la sospensione dei lavori, affermando che il cantiere è attivo;

ATTESO che è fondamentale garantire trasparenza e chiarezza nella gestione dei progetti pubblici, specialmente considerando la fiducia e le aspettative dei cittadini;

VERIFICATO che la sospensione del cantiere interviene in un contesto di cambiamenti normativi riguardo agli appalti pubblici, come la riduzione delle fasi di progettazione, sollevando interrogativi sulla tempestività e la qualità delle decisioni amministrative;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale e gli Assessori competenti per conoscere:

- 1) quali sono stati i criteri di aggiudicazione dei lavori per l’appalto e il subappalto dei lavori stessi;
- 2) quali sono state le analisi preliminari condotte sui manufatti da demolire presso l’ex-fiera di Pordenone e quali altre motivazioni hanno portato alla sospensione dei lavori in cantiere;
- 3) quali misure sono state adottate per garantire trasparenza e partecipazione della comunità locale nella gestione dei progetti pubblici;



- 4) se sono previste azioni correttive o misure di controllo per assicurare il rispetto delle normative vigenti e la qualità delle decisioni amministrative.

Presentata il 23/05/2024

Interrogazione a risposta orale n. 115

“Rotatoria Ponte Avons: dimensionamento e priorità sono stati attentamente valutati?”

MENTIL, MASSOLINO, MORETUZZO, HONSELL, PELLEGRINO

PREMESSO che, da parte di Friuli Venezia Giulia Strade, sono iniziati in località Ponte Avons (Comune di Verzegnis) i lavori per la realizzazione di una rotatoria di quaranta metri di diametro, in corrispondenza dell'incrocio tra le Strade Regionali 512 “del Lago di Cavazzo” e UD 1 “della Val d'Arzino”;

RILEVATO che l'intervento appare particolarmente complesso e costoso, prevedendo anche la deviazione del torrente Malazza, un nuovo ponte sullo stesso, la costruzione di un breve tratto di pista ciclabile, un'opera in calcestruzzo per mantenere il passaggio della esistente condotta forzata della Cartiera di Tolmezzo, il sistema di raccolta delle acque meteoriche e l'illuminazione pubblica, oltre alla risoluzione di alcune “interferenze” che riguardano la rete telefonica, la linea di distribuzione dell'energia elettrica e la fibra ottica, e che i lavori causeranno per almeno un anno vari disagi e interruzioni del transito per i residenti;

VALUTANDO che l'opera, per la quale è stato preventivato un costo di ben due milioni e seicentomila euro, pare sovradimensionata per rispondere agli obiettivi previsti, dal punto di vista del miglioramento della scorrevolezza del traffico o della riduzione dei tempi di percorrenza, dato anche il limitato numero dei veicoli circolanti nella zona;

APPRESO da notizie di stampa che lo scopo della nuova rotatoria sarebbe fundamentalmente quello di “mettere in sicurezza un'area caratterizzata da un alto tasso di incidentalità”, eliminando in questo modo un “punto nero” della viabilità regionale;

CONSTATATO che, dai dati disponibili sul sito web dell'Archivio Regionale Incidenti Stradali, non si trova alcuna conferma di questa necessità, ma si riscontrano, al contrario, lungo altre tratte delle Strade Regionali 512 “del Lago di Cavazzo” e UD 1 “della Val d'Arzino”, numerosi incidenti, anche mortali, che vedono coinvolti in particolare motociclisti e potrebbero essere messi in relazione con l'alta velocità dei veicoli;

TENUTO CONTO che il territorio necessita di altri interventi prioritari (ad es. la messa in sicurezza della strada di Alzeri in Comune di Arta Terme considerando che con l'inizio dei lavori di ANAS sulla 52 bis diventerà l'unica alternativa alla viabilità);

Tutto ciò premesso, interrogano la Giunta regionale per sapere:

- 1) da quali fonti e su quali dati statistici abbia ricavato la convinzione che l'incrocio esistente nei pressi del Ponte Avons, interessato dal progetto della rotatoria, debba essere considerato un “punto nero” della viabilità regionale;
- 2) se Friuli Venezia Giulia Strade abbia effettuato in merito uno studio di dettaglio, completo delle statistiche sul numero di incidenti, sulla loro gravità, sulla tipologia dei mezzi coinvolti e sul periodo del giorno e dell'anno in cui si sono verificati, finalizzato alla comprensione delle cause reali da cui dipenderebbe l'elevata pericolosità dell'incrocio;



- 3) se siano stati presi in considerazione altri interventi, più proporzionati e idonei, per garantire un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada e come mai essi siano stati eventualmente esclusi;
- 4) quale sia stato il processo di valutazione relativo alle priorità di intervento per le opere infrastrutturali da attuare sul territorio interessato.

Presentata il 26/09/2023

Interrogazione a risposta orale n. 227

“Traffico record in A4: perché non si incentiva la mobilità ferroviaria?”

RUSSO

PREMESSO che, secondo i dati forniti di recente dalla società concessionaria Autostrade Alto Adriatico, il 2023 si è chiuso con un traffico record di oltre 50 milioni di automezzi (+ 5,8 % sul 2022) con una crescita che ha riguardato sia i veicoli leggeri con 36,2 milioni di transiti (+ 7,13 % rispetto al 2022) che quelli pesanti con 14,1 milioni di passaggi (+ 2,53 % sul 2022), comportando un dato rilevante in termini di chilometri percorsi che sono risultati pari a 2,6 miliardi: tali dati, nel loro insieme, costituiscono le migliori performance mai registrate sulle tratte autostradali gestite;

RILEVATO che, a fronte di tali forti incrementi di traffico, restano ancora da completare i lavori di realizzazione della terza corsia, in particolare sui lotti Portogruaro - San Donà e Palmanova - Villesse, con conseguenti disagi provocati da restrizioni di carreggiata e salti di corsia che aumentano il rischio di incidenti, anche gravi, sui tratti interessati dalle prossime lavorazioni, nonché un notevole incremento delle emissioni inquinanti;

ATTESO inoltre che sussistono ulteriori elementi di criticità gravanti sull'asse autostradale della A4 conseguenti sia alle crisi internazionali in essere, le quali stanno comportando la chiusura di alcuni tradizionali assi di scorrimento merci, che ai problemi relativi all'attraversamento dei valichi alpini (restrizioni al traffico pesante sull'asse del Brennero, le chiusure del Monte Bianco, la frana del Frejus, il recente deragliamento nel tunnel del San Gottardo), situazioni tutte che fanno ritenere probabile un'ulteriore crescita del traffico pesante di attraversamento dell'asse Ovest-Est con destinazione finale verso il valico di Tarvisio;

RILEVATO che a marzo 2023 le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, le Province Autonome di Trento e Bolzano ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un protocollo di intesa sugli “Stati generali della logistica del Nord-Est”, finalizzato, tra l'altro, all'attivazione di un Tavolo tecnico interregionale, anche con il coinvolgimento dei principali stakeholder del settore, per affrontare in maniera coordinata una serie di tematiche relative ai trasporti, all'intermodalità e alla logistica, con specifico riferimento, in particolare, alla promozione dello shift modale anche attraverso l'impiego di adeguati strumenti di incentivazione;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere:

- 1) se il citato Tavolo tecnico sia stato già attivato e, nel caso di risposta affermativa, quante volte e su quali argomenti è stata concentrata la sua attività;
- 2) se l'analisi proposta in ordine agli impatti in termini di incremento dell'incidentalità, delle emissioni inquinanti e della congestione conseguenti agli attuali e previsti aumenti del traffico pesante sull'asse della A 4 sia condivisa da questa Amministrazione;
- 3) se, alla luce di quanto sopra, vi sia la volontà di inserire all'ordine del giorno di una delle prossime riunioni del Tavolo lo specifico tema correlato alla predisposizione di un progetto sperimentale



per l'avvio di un nuovo servizio ferroviario per il trasporto delle merci, che dai terminali portuali e logistici siti in territorio regionale arrivi sino ai terminali lombardi, con eventuali rilanci sino a quelli piemontesi, progetto da promuovere presso le istituzioni europee al fine di conseguire le più adeguate forme di incentivazione idonee a mitigare il gap tariffario con le modalità stradale.

Presentata il 27/03/2024

Interrogazione a risposta orale n. 279

“Colonnine SOS guaste da settimane nelle autostrade A23 Palmanova-Udine Sud, A34 Villesse-Gorizia e nel tratto della A4 Venezia Est-Sistiana. A quando gli interventi di ripristino?”

MORETTI

PREMESSO che da alcune settimane sono guaste diverse colonnine SOS – elemento imprescindibile per classificare l’infrastruttura come autostrada - posizionate lungo l’autostrada A23 Palmanova-Udine Sud, A34 Villesse-Gorizia e nel tratto della A4 Venezia Est-Sistiana;

PRESO ATTO come tali guasti – fino a qualche giorno fa segnalati negli appositi pannelli a messaggio variabile lungo le tratte autostradali sopra citate – da qualche giorno non sono più segnalati, ad esclusione della A23 in direzione della A4, pur continuando a non essere funzionanti;

RILEVATO come tali dispositivi consentono di generare una chiamata di soccorso sanitario e/o meccanico verso il Centro Radio autostradale con immediata geolocalizzazione, garantendo la sicurezza e l’incolumità dei viaggiatori e l’immediato soccorso;

RITENUTO fondamentale il fatto che la sicurezza dei viaggiatori e degli utenti autostradali è rappresentata non solo dalla corretta informazione e comunicazione rispetto a situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e che le tempistiche di risoluzione dei problemi devono essere le più strette possibili;

Tutto ciò premesso, interroga il Presidente della Regione per conoscere:

- 1) se lo stesso sia a conoscenza dell’inefficienza di diverse colonnine SOS lungo i tratti autostradali in oggetto;
- 2) per quale ragione siano stati disattivati i messaggi di avviso che comunicavano il malfunzionamento delle colonnine, comparsi sui pannelli elettronici a messaggio variabile, nonostante le colonnine non fossero funzionanti;
- 3) quali siano le tempistiche per porre rimedio al guasto occorso alle colonnine SOS.

Presentata il 19/06/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 271**

“Legge regionale 23/2015, Capo II (beni culturali mobili e immobili): quale lo stato dell’arte nell’applicazione della normativa, quali azioni della Giunta per favorirla e con che tempistica?”

BULLIAN, MORETUZZO, PUTTO

VISTA la Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in materia di beni culturali”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali) la Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali: a) beni del patrimonio archeologico; b) beni dell’architettura fortificata; c) beni di archeologia industriale; d) dimore e giardini storici; e) edifici di pregio artistico e architettonico; f) beni culturali mobili;

CONSIDERATO che attraverso l’art. 13 bis (Accordi di valorizzazione) la Regione può stipulare accordi con lo Stato e gli Enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale;

VISTO che l’art. 15 (Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni) prevede al comma 1 che “la Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell’architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia”;

RICHIAMATO in particolare il comma 3 dell’art. 15, dove si stabilisce che “con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento”;

RILEVATO che l’art. 48 al comma 4 dispone che: “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall’ articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015)”;

DATO ATTO che l’art. 10 della L.R. 10/2000, come modificato dall’art. 6, comma 13 della L.R. 20/2015, al comma 3 quater prevede che “sono ammissibili le spese relative all’organizzazione di conferenze, convegni, visite guidate, manifestazioni e altre iniziative analoghe, nonché alla realizzazione e presentazione di pubblicazioni, studi, indagini, ricerche e prodotti multimediali finalizzati alla valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati; sono inoltre ammissibili le spese per il personale nonché, nella misura massima del 25 per cento del contributo, anche le spese di funzionamento”;

DATO ATTO che ad oggi il Regolamento di cui all'art. 15, comma 3 della L.R. 23/2015 non è entrato in vigore e che pertanto il sostegno alle attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia previsto all'art. 15, comma 1 della medesima legge regionale, risulta effettivo per i soli beni del patrimonio dell'architettura fortificata;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per conoscere:

- 1) qual è lo storico (dall'entrata in vigore della norma a oggi) dei finanziamenti ai soggetti di cui all'art. 13, suddiviso per le tipologie di beni culturali ivi declinati;
- 2) quanti accordi di valorizzazione sono stati stipulati ad oggi, con quali soggetti e se sono in corso ulteriori intese;
- 3) con quali tempistiche si prevede l'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 23/15, ed eventualmente con quali azioni la Regione intende promuovere e sostenere la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.

Presentata il 27/05/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 285**

“Quali intenzioni per il Mini Mu di Trieste?”

MASSOLINO

PREMESSO che il “Mini Mu parco dei bambini S. Giovanni” è un piccolo museo ispirato al pensiero educativo di Bruno Munari, nato dalla collaborazione tra l'allora Provincia di Trieste, l'Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina e il Gruppo Immagine, Associazione culturale (inaugurata da Bruno Munari stesso), regolarmente iscritta nel Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione FVG dal 2015 (RUNTS N. 93280), impegnata da quasi 40 anni nella promozione di iniziative mirate allo sviluppo del “pensiero divergente”, con particolare riguardo ai fenomeni dell'età evolutiva;

CONSIDERANDO che il Gruppo Immagine si avvale di operatrici e operatori, artiste e artisti e docenti in possesso di esperienza di didattica e di ricerca, idonei a utilizzare un linguaggio educativo ed un metodo affinato dal confronto con il pensiero munariano;

TENUTO CONTO che tra le finalità del Mini Mu vi è anche quella di accrescere la funzione di bene culturale del parco di S. Giovanni di Trieste, mettere in contatto bambini e famiglie con fatti e realtà quotidiane, dove tutto può essere osservato, toccato, sperimentato alimentando il dialogo tra genitori e figli, promuovendo il benessere e prevenendo il disagio familiare;

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria Triestina mette a disposizione spazi qualificati per azioni di sviluppo del cognitivo e valorizzazione della personalità di bambine e bambini;

CONSIDERANDO che nel 2023 presso Mini Mu si sono tenuti 81 mostre ed eventi e 206 laboratori, per un totale di 1239 ore di apertura in 205 giornate, che hanno portato a 6020 ingressi (500 persone al mese in media);

CONSIDERANDO anche che il Mini Mu collabora in realtà attive anche nel settore della salute mentale e della disabilità, quali ad esempio l'Associazione Oltre quella sedia;

CONSIDERANDO che il Mini Mu collabora in modo sostanzioso anche con LeggiAMO 0-18, ospitando anche i laboratori del progetto nazionale Nati per Leggere, quale Presidio e centro di coordinamento provinciale;

CONSIDERANDO ancora che già nel 2012, nell'alveo delle iniziative di sostegno ed accrescimento della funzione di bene culturale del Parco, la Provincia di Trieste e Gruppo Immagine individuarono nell'anfiteatro naturale antistante il Museo, che già ospitava uno dei due alberi del Panfilo nave/laboratorio Elettra di Guglielmo Marconi, il sito per collocare l'opera “Piazza Leggera” progettata dall'artista Riccardo Dalisi e intitolare così lo spazio che ospita e da suggestione creativa a innumerevoli iniziative artistiche, educative e sociali;

PRESO ATTO che nel 2008 la Provincia di Trieste aveva destinato il padiglione T di via Weiss n. 15 del Parco di S. Giovanni in Trieste, rientrando nella sua potestà amministrativa, all'Associazione Gruppo Immagine per l'attivazione del Mini Mu (museo dei bambini d'ispirazione munariana);

PRESO ATTO che con Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 art. 12 avente per oggetto "Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC" furono definite le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituiti luoghi della cultura provinciali trasferiti alla potestà amministrativa della Regione e venne definito l'assetto organizzativo dell'ERPAC;

PRESO ATTO che contestualmente venne prorogata l'originaria convenzione del Gruppo Immagine con la Provincia di Trieste sino al momento di cancellazione di questa;

TENUTO CONTO che il museo Mini Mu rimase sotto la potestà amministrativa della Provincia di Trieste sino alla definitiva cancellazione di questa e fu collocato sotto la potestà della Regione Friuli Venezia Giulia con decorrenza dal 1 ottobre 2017 (Delibera Giunta Regionale n. 2610 dd. 22/12/2017 - Decreto Pres. Regione n. 297 dd. 29/12/2017);

PRESO ATTO che, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, la gestione delle attività culturali di Gruppo Immagine, fu assunta dall'ERPAC;

PRESO ATTO del decreto n. 173 dd. 30.05.2018 del Direttore Generale ERPAC e il decreto n. 114 dd. 06.05.2019 del Direttore del Servizio Affari Generali e Formazione, che confermano la scelta di supportare l'Associazione Gruppo Immagine nella realizzazione dell'iniziativa culturale Mini Mu sino alla data del 31.05.2019, poi prorogata sino al 30 novembre 2020 attraverso il contratto di concessione in uso temporaneo siglato nel dicembre 2019;

PRESO ATTO che il trasferimento dei beni immobili fu deciso a norma della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 e per il caso del museo Mini Mu la decisione fu assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 1697 dd. 8.9.2017 L.R. 20/2016, art. 8; pertanto nell'approvazione del piano di liquidazione della Provincia di Trieste, il padiglione T ospitante il Mini Mu venne indicato come "funzionale allo svolgimento di attività culturali e museali e destinato ad ospitare archivi storici";

TENUTO CONTO che a novembre 2020, senza ricevere formale provvedimento, l'Associazione Gruppo Immagine venne ufficiosamente a conoscenza della volontà della Regione Friuli Venezia Giulia di destinare gli spazi del padiglione T ad altre finalità giudicate di pubblico interesse, e in particolare gli interi spazi occupati dal Mini Mu all'Università degli Studi di Trieste;

PRESO ATTO che in prossimità della scadenza annuale del 30 novembre 2020 la responsabile dell'ERPAC comunicò al Presidente dell'Associazione la volontà della Regione Friuli Venezia Giulia di porre fine al rapporto di collaborazione col Gruppo Immagine, senza fornire spiegazioni;

PRESO ATTO del ricorso al TAR da parte dell'Associazione stessa contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e contro Università degli Studi di Trieste, nel quale l'Associazione contesta la decisione dell'ERPAC, non formalizzata in un provvedimento, di affidare tale spazio all'Università degli Studi di Trieste e domanda l'accertamento del diritto dell'associazione a proseguire l'attività ivi svolta, articolando come motivi di ricorso la violazione del principio di sussidiarietà, cui risponde l'attività di interesse pubblico svolta, e l'omessa partecipazione al procedimento amministrativo, perché l'amministrazione non ha consentito all'associazione di partecipare al procedimento che ha portato all'assegnazione degli spazi all'Università, né è stata a tal fine avviato un procedimento di evidenza pubblica;

PRESO ATTO della sentenza TAR del 12.02.2022, n. 00097/2022, Reg.Prov.Coll. n. 00175/2021 Reg.Ric., che ritiene il ricorso inammissibile poiché "non sussiste allo stato alcun provvedimento – né, a quanto affermato dalla Regione, alcun procedimento pendente – relativo all'assegnazione degli spazi del Parco di San Giovanni" ma aggiunge che: "Gli elementi valorizzati nel ricorso (la rilevanza sociale e culturale del progetto Mini-Mu, l'importanza degli interessi che lo stesso tutela, il valore primario del principio di

sussidiarietà orizzontale nella moderna gestione della cosa pubblica) potranno dunque essere valorizzati, quali fattori in grado di orientare la discrezionalità amministrativa, nell'ambito del procedimento che la Regione dovrà svolgere ai fini di una nuova assegnazione degli spazi”;

PRESO ATTO del ricorso al Consiglio di Stato contro gli stessi soggetti, attualmente in attesa di esito;

TENUTO CONTO che l'Associazione Gruppo Immagine dichiara di non aver ricevuto alcun contributo istituzionale, versando da parte sua all'ERPAC nel periodo dal gennaio 2019 al maggio 2024 ben oltre 50.000 euro di fitti e copertura di spese;

RITENENDO che tale incertezza sulla durata della concessione degli spazi infici gravemente la programmazione delle attività, e dunque la programmazione culturale offerta dall'Associazione;

VALUTANDO inaccettabile il fatto che il Museo debba liberare gli spazi ad oggi occupati prima ancora della decisione finale sull'assegnazione degli stessi, poiché chiaramente il disallestimento, stoccaggio ed eventuale riallestimento risulterebbero operazioni altamente gravose per un'Associazione senza scopo di lucro;

Tutto ciò premesso e considerato, interroga la Giunta regionale per sapere:

- 1) quali siano le intenzioni della Regione in merito all'assegnazione degli spazi del padiglione T di San Giovanni e al futuro del Mini Mu.

Presentata il 28/06/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 280**

“Gestione degli acquisti di spazi informativi da parte del Consiglio Direttivo dell’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana. Reale necessità o pegno per promesse elettorali del presidente?”

MORETTI

PREMESSO che con l’articolo 21, comma 3 della Legge regionale n. 26/2014 è stata istituita l’Assemblea di Comunità Linguistica Friulana (ACLIF), cui attualmente aderiscono 147 Comuni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale, con compiti di “promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e valorizzazione dell’identità linguistica e culturale delle comunità regionali”;

RILEVATO come l’Assemblea generale della Comunità del 6 giugno 2023 ha eletto quale proprio presidente il Sindaco di Capriva del Friuli Daniele Sergon, e che da tale data il suddetto Comune ha in carico la gestione operativa dell’ACLIF stessa;

CONSIDERATO che la Regione finanzia con 100.000,00 euro – dato relativo al 2024, aumentato di 25.000,00 rispetto al 2023 - il funzionamento e l’attività dell’Assemblea di cui in premessa;

RICORDATO che alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 - che hanno riguardato anche il Comune di Capriva del Friuli - Daniele Sergon è stato rieletto;

PRESO ATTO che, in data 13 giugno 2024, è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Capriva del Friuli la Determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Biblioteca n. 97 avente ad oggetto l’acquisto di spazi informativi sul periodico “La voce libera di Gorizia” per conto ACLIF, con la quale viene impegnata la spesa di 854,00 euro (IVA compresa) a favore del suddetto periodico;

RILEVATO che una delle collaboratrici di punta del predetto periodico è la dott.ssa Rossella Dosso, prima degli eletti della lista di appoggio al Sindaco Sergon “Proposta per Capriva”, già consigliere comunale d’opposizione nel quinquennio 2014-2019 e vicesindaco in pectore della nuova Giunta caprivese;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del presidente Sergon, che ha già annunciato l’acquisto di altri spazi informativi presso altri periodici del territorio isontino e friulano;

RITENUTO importante che gli amministratori pubblici gestiscano il denaro pubblico in modo trasparente e disinteressato, senza che l’Assemblea della Comunità Linguistica Friulana diventi mai lo strumento per qualche amministratore locale per compensazioni a vario titolo;

Tutto ciò premesso, interroga il Presidente della Regione per conoscere:

- 1) il pensiero dell’Amministrazione regionale in merito a tale vicenda, legata a contesti locali più che di reale necessità.

Presentata il 24/06/2024

Interrogazione a risposta orale n. 286

“Copertura dei costi istituzionali delle Comunità volontarie”

CELOTTI

PREMESSO che con la LR 21/2019 è stata riformata l'architettura istituzionale delle forme collaborative degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, sopprimendo le UTI e introducendo le Comunità, che sono state costituite ex lege per quanto riguarda la montagna e l'area collinare, mentre è stata lasciata all'iniziativa dei singoli enti la costituzione di Comunità volontarie nel resto del territorio;

EVIDENZIATO che i fondi trasferiti dalla Regione alle Comunità di montagna sono rilevanti, stanti anche le materie alle stesse storicamente attribuite, mentre così non è per la Collinare e le volontarie, che godono di trasferimenti di gran lunga inferiori;

RICORDATO che il Partito Democratico ha più volte evidenziato l'esigenza di aumentare i trasferimenti alle Comunità volontarie, sia per incentivarne la costituzione, sia per consolidare l'organizzazione e l'operatività di quelle esistenti, rappresentando, attraverso queste richieste, le istanze provenienti dalle Comunità stesse, come poi direttamente espresse durante l'audizione svoltasi in V Commissione il 25 gennaio scorso, come da richiesta della sottoscritta;

RILEVATO che i fondi trasferiti ogni anno alle Comunità sono stanziati in legge finanziaria, e che solo con la Legge di stabilità 2024, si è provveduto a determinare un seppure minimo aumento dei trasferimenti (pari a 50.000,00 euro) a favore delle Comunità volontarie che gestiscono almeno tre funzioni comunali con personale dipendente della Comunità;

CONSIDERATO che a conoscenza della scrivente ci sono stati casi di rinuncia all'indennità, o di un decurtamento della stessa, da parte di presidenti e componenti dei comitati esecutivi delle Comunità volontarie, dovuti alla mancanza di risorse e finalizzati ad utilizzare le stesse per il funzionamento della comunità (servizi, progetti, costo dei dipendenti) senza pesare ulteriormente sulle casse dei Comuni membri;

RITENUTO che la Regione dovrebbe riprendere un ruolo da protagonista rispetto ai problemi che impattano sugli Enti locali, promuovendo la costituzione e il potenziamento di forme aggregative che consentano di risolvere le disfunzionalità ormai ingestibili del sistema, e che per fare questo è necessario valutare quali sono le esigenze anche finanziarie delle Comunità, con particolare riferimento alla fase di implementazione di servizi e funzioni e con riferimento ai costi dell'ente stesso;

RICORDATO che la Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026 all'art. 9, c. 5 prevede che siano effettuati monitoraggi sui dati dei documenti contabili delle Comunità, con particolare riferimento alla spesa di personale;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per conoscere:

- 1) i dati relativi alla copertura dei costi delle Comunità volontarie, suddivisi tra costi per la parte degli organi di governo (Assemblea, Presidente e Comitato esecutivo) e costi per la parte tecnica

- (direttore, personale, staff, oneri di gestione), sia per quanto riguarda la rendicontazione dei trasferimenti regionali che per l'eventuale trasferimento oneroso da parte degli enti afferenti;
- 2) se corrisponda al vero che non tutte le Comunità volontarie attualmente esistenti in Regione riescono a garantire la copertura delle indennità per Presidente e membri del Comitato esecutivo, così come definite dalla Regione stessa.

Presentata l'01/07/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 287**

“Piccoli Comuni in difficoltà, quanti sono costretti ad arrangiarsi per garantire i servizi minimi?”

CELOTTI

PREMESSO che agli esiti del Referto sui risultati di amministrazione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia - Esercizi 2019-2021, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti lo scorso anno:

- invitava la Regione a promuovere tutte le azioni possibili per il miglioramento dell'utilizzo di risorse e delle prestazioni a favore dei cittadini da parte degli enti locali, sottolineando che le maggiori difficoltà sono registrate dai Comuni delle classi demografiche più basse, sia per la ridotta capacità di utilizzo delle risorse che per i pagamenti, e per le insufficienti piante organiche;
- auspicava una miglior efficienza degli enti locali per lo sviluppo economico, soprattutto in relazione al momento straordinario di utilizzo di risorse PNRR;
- riconosceva l'azione positiva della Regione sull'indebitamento degli enti locali, ma la invitava a migliorare l'azione per contrastare le carenze organizzative, ravvisando significativi margini di miglioramento, anche in relazione alle Comunità;

EVIDENZIATO che la situazione non sembra essere granché migliorata, perché le piante organiche dei Comuni, con particolare riferimento a quelli più piccoli, sono tuttora carenti e non si riesce a garantire una stabilizzazione del personale neoassunto, che si ferma spesso per brevi periodi, costringendo i Comuni a sostenere gli oneri di formazione e accompagnamento senza poi effettivamente beneficiare dei risultati di tale investimento;

EVIDENZIATO altresì che il problema riguarda sia la copertura dei posti vacanti in generale, che la copertura dei posti di responsabilità dei singoli uffici, cioè le cosiddette Posizioni Organizzative, e che vista la mancanza di personale qualificato, o con il dovuto livello e la dovuta esperienza, nei Comuni sotto i 5.000 abitanti sono spesso i Sindaci e le Sindache a ricoprire tali funzioni, in deroga al principio sulla divisione tra attività gestionale e di indirizzo sancito dall'art. 53, comma 23, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), assumendo responsabilità amministrative che nulla hanno a che vedere con il loro ruolo, e spesso senza avere la competenza necessaria, al solo fine di garantire un minimo di continuità all'attività dell'Ente e le risposte ai cittadini;

VALUTATO che questa situazione può in parte spiegare la carenza di candidati e candidate al ruolo di sindaco e ai Consigli comunali, che sta diventando un fenomeno sempre più diffuso di scadenza elettorale in scadenza elettorale, come dimostrano i dati delle recenti elezioni comunali in FVG, quando si sono contati ben 28 candidature uniche;

RITENUTO positivo il passaggio alla Fondazione ComPA, con particolare riferimento all'indirizzo sull'individuazione di nuove modalità di reclutamento del personale degli Enti locali e all'attivazione di Corsi-Concorso per facilitare l'ingresso di nuovi dipendenti nella Pubblica Amministrazione, anche alla luce della poca attrattività che la stessa sembra avere alla luce del ridotto numero di persone che partecipano ai concorsi, in particolare a quelli indetti dai Comuni più piccoli;

CONSIDERATO che anche la recente istituzione di una “indennità di disagio” per i dipendenti dei Comuni con meno di 8 dipendenti in servizio, ritenuti quindi disagiati a causa delle difficoltà organizzative e non solo dell’ubicazione territoriale, prevede importi insufficienti a determinare un’inversione di tendenza rispetto all’esodo dei dipendenti che lasciano i piccoli Comuni per andare a lavorare in Regione o nei Comuni di grandi dimensioni;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere:

- 1) quanti sono i Comuni dove Sindaci e Assessori devono farsi carico di Posizioni Organizzative per sanare le carenze di personale e qual è il dettaglio di dette sostituzioni.

Presentata l'01/07/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 230**

“Criteri iscrizione soggetti in situazione di disabilità presso l’Istituto Professionale di Stato Giacomo Ceconi di Udine”

POZZO

VISTA la delibera dell’adunanza consiliare dell’IPSIA G. Ceconi di Udine, di data 4 luglio 2022, in cui sono stati deliberati i criteri di iscrizione dei soggetti in situazione di disabilità;

CONSIDERATO il diritto delle persone con disabilità a poter iscriversi e frequentare il sopraddetto Istituto scolastico, avendo garantita una accoglienza dignitosa, la cui realizzazione è a carico dell’Istituto, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e il Comune, affinché vengano rimossi - per ottenerla - gli ostacoli che possono essere presenti;

CONSIDERATO che, nello stesso sito del MIUR, si legge che: “Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.”;

CONSIDERATO che, sempre nel sito del MIUR, è specificato che: “La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità”;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal citato Istituto sono illegittimi, ingiustificabili e lesivi dei diritti delle persone con disabilità, perché costringono i genitori a chiedere per veder riconosciuto un diritto dei propri figli o a dover rivolgersi altrove;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per sapere:

- 1) se sia a conoscenza della situazione sopraesposta, quali passi intenda adottare per promuovere e garantire il diritto allo studio delle persone con disabilità, se intenda coinvolgere l’Ufficio scolastico regionale per capire se sia a conoscenza di detti criteri e cosa intenda fare per farli rimuovere quanto prima.

Presentata il 27/03/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 267**

“Su cancellazione dell'Incontro sul tema dell'immigrazione presso l'IC Italo Svevo e sull'ingerenza politica e censura nell'autonomia scolastica”

HONSELL

PRESO ATTO della dichiarazione congiunta dell'Assessore all'Istruzione e dell'Assessore alla Sicurezza, contenuta in un comunicato stampa pubblicato nel sito della Regione FVG, fortemente critiche alla realizzazione di un incontro programmato presso l'IC Italo Svevo sull'immigrazione;

CONSIDERATO che tale dichiarazione ha suscitato gravi preoccupazioni circa l'ingerenza politica nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e la censura delle attività proposte;

CONSIDERATO che la scuola deve essere libera nell'affrontare le problematiche sociali e culturali, senza subire influenze o imposizioni da parte di figure politiche perché l'ingerenza politica può compromettere la qualità e l'indipendenza del sistema educativo;

PRESO ATTO che la comunità scolastica e gli organizzatori dell'incontro sono stati privati dell'opportunità di affrontare un tema di grande rilevanza sociale;

RILEVATO che, poiché la Regione FVG vuole procedere alla regionalizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, e quindi ad un suo controllo politico diretto, questo episodio assume un significato molto preoccupante;

RILEVATO ALTRESÌ che tale controllo potrebbe limitare l'autonomia delle scuole ed influire negativamente sulla loro capacità di trattare temi educativi e sociali in modo indipendente;

ATTESO che la censura e l'ingerenza politica nelle attività scolastiche costituiscono un grave affronto istituzionale e che risulta fondamentale garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche per preservare la qualità e l'integrità del sistema educativo;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per conoscere:

- 1) quali motivazioni specifiche hanno portato l'Assessore all'Istruzione e l'Assessore alla Sicurezza a emettere la dichiarazione stampa citata in premessa;
- 2) se tali dichiarazioni hanno portato alla cancellazione dell'incontro sul tema dell'immigrazione presso l'IC Italo Svevo;
- 3) quali azioni concrete saranno intraprese per proteggere l'indipendenza delle autonomie scolastiche;
- 4) se la Giunta regionale ritiene opportuno promuovere un dialogo con le istituzioni scolastiche per affrontare le problematiche sociali e culturali, quali ad esempio l'immigrazione, senza censure o interferenze politiche.

Presentata il 23/05/2024

Interrogazione a risposta orale n. 122

“Quale lo stato di attuazione della LR 20/2022, a due mesi dalla dismissione dei POS e delle tessere identificative per lo sconto carburante?”

MORETTI, FASIOLO

PREMESSO che la Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” che, all’articolo 7, prevede l’introduzione di un’APP per l’accesso allo sconto carburante;

PRESO ATTO che gli articoli 13 e 14 della Legge in premessa prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2024, si concluda il periodo di sperimentazione del nuovo sistema di accesso allo sconto e vengano dismessi i POS per la lettura degli identificativi relativi ai mezzi per i quali è stato autorizzato l’accesso alla contribuzione;

RICORDATO che l’Ordine del giorno n. 1 di accompagnamento alla LR 20/2022, accolto dalla Giunta regionale, impegna il Presidente della Regione e la Giunta “a monitorare costantemente la funzionalità dell’APP e l’attuazione del disegno di legge n. 175 al fine di porre in atto, i correttivi necessari anche prolungando il tempo transitorio e necessario alla definitiva rimozione dell’utilizzo dei POS”;

APPRESO della preoccupazione, a meno di tre mesi dalla dismissione dei POS e delle tessere identificative, di diversi gestori degli impianti di distribuzione di carburante in riferimento allo scarso utilizzo del nuovo sistema digitale;

CONSIDERATO che, soprattutto in area confinaria, una bassa fruizione del contributo regionale può significare l’aumento del cosiddetto “turismo del pieno”, con la perdita significativa di entrate finanziarie per i gestori degli impianti e per le stesse casse della Regione;

RICORDATI gli interventi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante anche durante le audizioni svoltesi nella IV Commissione consiliare durante l’iter di approvazione del disegno di legge n. 175 della XII Legislatura, che richiamavano la necessità di un periodo di sperimentazione più lungo rispetto a quanto poi definito in norma;

Tutto ciò premesso, interrogano il Presidente della Regione per conoscere:

- 1) quale sia lo stato di attuazione della LR 20/2022 alla data odierna, in particolare quanti siano i gestori che hanno scaricato l’“APP presidiante”, di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 10 bis della LR 14/2010 in ognuno dei territori delle ex Province della Regione;
- 2) quanti i beneficiari che hanno scaricato l’“APP cittadino” di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 10 bis della LR 14/2010 in ognuno dei territori delle ex Province della Regione.

Presentata il 05/10/2023

Interrogazione a risposta orale **n. 235**

“Canoni dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico”

CAPOZZI

PREMESSO che l’articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) prevede che con decreto del Presidente della Regione siano determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d’acqua e alle autorizzazioni all’attingimento;

ATTESO che a decorrere dal 2021, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico), i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto al netto dell’energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell’energia elettrica;

VISTO che i dati relativi all’energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione, il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), per l’utilizzo delle opere di cui all’ articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933;

LETTO il comma 2 dell’articolo 21 della L.R. 21/2020, con cui si stabilisce che con regolamento regionale da emanarsi, previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:

- a) l’importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;
- b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1, introitati nell’anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico.
- b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d’acqua interregionali di cui all’articolo 4;

b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all' articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006 ;

RICHIAMATO il comma 3 del medesimo articolo, sulla base del quale la componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;

LETTO il comma 2 dell'articolo 25 (Norme Transitorie) della L.R. 21/2020, il quale prevede che ai sensi dell'articolo 12, comma 1 septies, del decreto legislativo 79/1999 , a decorrere dall'annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico scadute, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 21, anche un canone aggiuntivo pari a 40 euro per kW per l'esercizio degli impianti;

VISTO che il comma 4 dell'articolo 25 della L.R. 21/2020 stabilisce che il canone aggiuntivo sia calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino al completamento della procedura di assegnazione della concessione;

RICORDATO ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 25 della L.R. 21/2020 i concessionari che hanno versato i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 21 e negli importi determinati con il relativo regolamento, nonché del canone aggiuntivo comunque dovuto, con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche;

ATTESO che il comma 5 dell'articolo 25 della L.R. 21/2020 norma la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i concessionari i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 e i titolari di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024, sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delle Comunità di montagna e dei Comuni della Regione interessati dalle derivazioni;

RICHIAMATO il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione il 7 settembre 2023, n. 0148/Pres, concernente la determinazione delle componenti fissa e variabile dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e dei criteri per il calcolo e la ripartizione tra le Amministrazioni interessate, del canone di concessione e del canone aggiuntivo, ai sensi degli articoli 21, comma 2 e 25, comma 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21;

RICHIAMATA la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza non definitiva n. 22 del 2021, ha innanzitutto ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della l.r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui, nel prevedere la prosecuzione temporanea da parte dei concessionari uscenti delle concessioni scadute o in scadenza, la subordina, oltre che al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche stabilite dalla Giunta Regionale, al pagamento di «un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti;

LETTA la recentissima sentenza della Corte Suprema di Cassazione pubblicata il 19 febbraio 2024, secondo la quale il canone aggiuntivo si pone in relazione funzionale e corrispettiva con la protrazione dell'esercizio della grande derivazione idrica e pertanto, da un lato, è privo dei tratti caratteristici e fondamentali dell'imposta, soggetta alla riserva di legge di cui all'articolo 23 Costituzione, dall'altro la sua

previsione costituisce legittima manifestazione della potestà legislativa regionale, in quanto inerente alla materia, non già della concorrenza, bensì della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, rientrando nella legislazione concorrente ex art.117, comma 3 della Costituzione;

RILEVATO che la Corte Suprema di Cassazione con l'atto sopra richiamato ha confermato la correttezza della sentenza n. 22/2021 depositata il 3 febbraio 2021, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha ritenuto priva di fondamento la pretesa del concessionario ricorrente di mantenere le stesse condizioni economiche stabilite per il periodo antecedente alla scadenza della concessione, rilevando che il canone aggiuntivo compensa la non prevista prosecuzione nell'esercizio della concessione medesima e costituisce una misura indennitaria e di riequilibrio rispetto al vantaggio consistente nell'utilizzo, oltre che delle risorse naturali, anche degli impianti di derivazione, ormai ammortizzati;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale per conoscere:

- 1) l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione Friuli Venezia Giulia dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in essere e/o scadute alla data odierna ai sensi degli articoli richiamati in premessa e suddivisi per tipologia e per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- 2) l'ammontare dei canoni effettivamente versati dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in essere e/o scadute alla data odierna ai sensi degli articoli richiamati in premessa e suddivisi per tipologia e per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024;
- 3) i motivi dell'eventuale mancato versamento degli stessi;
- 4) l'ammontare delle risorse già destinate alle Comunità di montagna e ai Comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni, suddiviso per tipologia e per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e quanto loro spettante per il medesimo quadriennio.

Presentata il 04/04/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 247**

“Sulla possibilità di realizzare percorsi per una concreta politica di rimozione dell’amianto sul letto del torrente Cellina”

CARLI

PREMESSO che da anni il letto ghiaioso del torrente Cellina è interessato da fenomeni di abbandono non autorizzato di materiale contenente amianto, soprattutto nel tratto compreso tra i territori comunali di Maniago e Montereale Valcellina: abbandoni che possono determinare un rischio per l’ambiente e per la salute;

PRESO ATTO che le diverse Giunte regionali che si sono avvicendate negli anni, si sono occupate del problema stanziando a più riprese risorse destinate alla definizione e realizzazione di progetti per la rimozione dell’amianto;

RILEVATO che tali interventi necessitano di tempi molto lunghi (anni) per la loro realizzazione, in quanto ognuno di essi richiede la messa a disposizione delle risorse dal bilancio regionale, nonché la progettazione con le relative autorizzazioni ambientali e sanitarie, infine gli incarichi di esecuzione dei lavori: tutto ciò con il rischio che, nel frattempo, episodi di grande piovosità come quelli riscontrati negli ultimi anni determinino il trasporto del materiale contenente amianto in altri luoghi, con ulteriori rischi ambientali e soprattutto vanificando eventuali attività già effettuate collegate ai progetti di rimozione già definiti;

SOTTOLINEATO che tali interventi, oltre a procedere con grande lentezza nel tempo ed essere soggetti al rischio degli allagamenti sopra menzionati, sono senz’altro molto limitati in quanto le risorse sinora stanziate non consentono di poter procedere con la totale rimozione delle quantità di amianto ad oggi presenti nel letto del torrente Cellina;

VALUTATO che l’attività di rilevazione e rimozione dell’amianto devono avere un carattere continuativo nel tempo, al fine di consentirne la reale efficacia, e pertanto ai costi attuali si prospetta una insostenibilità economica per il bilancio regionale nell’ipotizzare tale possibilità;

APPRESO dai quotidiani locali che alcune aziende operanti nel settore dell’estrazione delle ghiaie avrebbero manifestato la disponibilità a realizzare un accordo basato sull’impegno alla rimozione dell’amianto presente nel letto del torrente Cellina, in cambio della possibilità di estrarre quantitativi di ghiaia equivalenti alle spese sostenute per l’attività di rimozione dell’amianto;

EVIDENZIATO che, se questa disponibilità fosse fondata, sarebbe ragionevole procedere con un adeguamento dei contenuti del P.R.A.E. – Piano Regionale Attività Estrattive - ora in fase di Valutazione Ambientale Strategica;

Tutto ciò premesso, interroga il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere:

- 1) se sia giunta effettivamente in passato (se sì, in quale forma: mail, lettera, colloquio informale) la disponibilità da parte di qualche azienda del settore estrattivo ghiaie a definire una sorta di progetto continuativo “rimozione amianto in cambio di ghiaia”;



- 2) se vi sia la disponibilità (o la possibilità) da parte dell'Amministrazione regionale ad attivare un tavolo di confronto con tutti i portatori di interesse del settore estrattivo per procedere ad un'integrazione del P.R.A.E. che possa tenere in conto, nelle more delle procedure di assegnazione delle future concessioni, anche dei meccanismi di premialità/incentivazione per la ricognizione e rimozione dell'amianto abbandonato nel letto dei fiumi.

Presentata il 30/04/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 251**

“Perché scegliere un partner privato per le CER?”

MASSOLINO, MORETUZZO

VISTO l'evento organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) lo scorso 20 febbraio a Trieste;

CONSIDERATI anche gli emendamenti presentati - e non approvati - al disegno di legge n. 6 “Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025”, in cui proponevamo di destinare 500.000 euro, suddivisi in due annualità, per avviare e progettare le Comunità energetiche locali partendo direttamente dalle cittadine e dai cittadini sostenuti da amministrazioni consapevoli, oltre a un fondo di rotazione da 30 milioni di euro per offrire prestiti a tasso zero e sostenere l'acquisto di pannelli solari e infrastrutture necessarie;

CONSAPEVOLI che le CER sono caratterizzate da una produzione diffusa dell'energia e dall'indipendenza energetica dei cittadini che la producono. Per questo si usa il termine prosumers, per rappresentare il fatto che i consumatori e produttori dell'energia siano le stesse persone;

VISTO che uno degli scenari presentati durante l'evento prevede che i membri delle CER rimangano semplici clienti dipendenti dalle attuali società di distribuzione dell'energia elettrica e non quindi produttori/consumatori della loro energia, facendo venire meno l'essenza “solidale” delle stesse CER, mentre un soggetto terzo, che non fa parte della comunità, sia il proprietario dell'impianto di produzione dell'energia;

VISTO anche che gli altri scenari prevedevano che il capitale fosse conferito direttamente e interamente dai membri della CER e l'altro capitale a debito prestato da istituti bancari, mentre non è stato presentato uno scenario “solidale” realizzato con fondi pubblici;

CONSIDERATO anche l'ordine del giorno n. 21 collegato al ddl 18 presentato a firma Massolino e Moretuzzo lo scorso 30 aprile che chiedeva alla Giunta di promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali con processi partecipativi dal basso, piuttosto che aggregatori di autoconsumatori, solitamente costituiti da grandi attori economici, ordine del giorno non accolto dalla Giunta e respinto dall'Aula dopo l'intervento dello stesso presidente Fedriga che ha legittimato il perseguimento di profitto nella costituzione di CER, minimizzando il ruolo solidale delle comunità energetiche come strumento per contrastare la povertà energetica, creare comunità e democratizzare il bene primario dell'energia;

CONSIDERATO poi il ruolo centrale all'evento citato della società multinazionale di consulenza privata KPMG Advisory, titolare di affidamento diretto da parte di questa amministrazione per il supporto allo sviluppo delle CER regionali;

CONSIDERATO che detto affidamento ha seguito un avviso di indagine di mercato a cui aveva partecipato anche l'APE, con un costo preventivato più basso rispetto alla società che è risultata vincitrice;

Tutto ciò premesso, interrogano la Giunta regionale per conoscere:

- 1) perché si è scelto di affidare ad una società privata lo sviluppo delle CER nella nostra regione senza utilizzare l'agenzia regionale APE e quali garanzie professionali abbia dato KPMG Advisory;
- 2) quali siano le idee della Giunta riguardo le comunità nate dalle realtà territoriali e che prevedono che la proprietà sia degli stessi cittadini produttori e consumatori della loro energia;
- 3) perché non siano stati presentati scenari di comunità energetiche costituite con un obiettivo sociale grazie a contributi a fondo perduto erogati dalla Regione stessa;
- 4) perché sul sito di FVG Energia la sezione "Social CER" sia vuota;
- 5) se sia intenzione della Giunta l'istituzione di un osservatorio sulla povertà energetica;
- 6) quali misure si prevede di adottare per sfruttare le CER come uno strumento per contrastare la povertà energetica e se e quali progettualità si preveda di attuare in collaborazione con ATER.

Presentata il 03/05/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 236**

“Piano di controllo dei cinghiali: quali sono le valutazioni svolte dalla Giunta per un prelievo illimitato dei capi?”

HONSELL, CAPOZZI

PREMESSO che la Giunta regionale ha approvato, con la Delibera n. 405 del 15 marzo 2024, un Piano di controllo dei cinghiali che prevede un prelievo illimitato di capi, con conseguente condanna a morte di questi animali nel nostro territorio;

PREMESSO altresì che la Legge regionale n. 6/2008 non prevede alcun passaggio con parere da parte della IV Commissione consiliare competente per materia;

EVIDENZIATA l'assenza di investimenti significativi in valide alternative all'abbattimento, nonostante le ripetute richieste di maggiori risorse e interventi privati per la prevenzione;

VISTI i dati forniti dall'allegato che rilevano un modesto investimento di 171mila euro nel 2022 per opere di prevenzione, l'abbattimento di 53mila cinghiali dal 2000 al 2023 (con una media di sei al giorno), gli indennizzi per i danni causati dai cinghiali nel 2022 ammontano a circa 190mila euro, appena superiori alla spesa utilizzata per la prevenzione;

PRESO ATTO che il Piano allegato alla delibera minimizza il “disturbo” causato dal Piano di controllo nei siti della Rete natura 2000, lasciando intendere la possibilità di utilizzare armi come metodo di prelievo;

RILEVATO che il Piano di controllo dei cinghiali adottato dalla Giunta regionale solleva gravi preoccupazioni in merito al rispetto del benessere animale, alla sostenibilità ambientale e all'efficacia delle misure adottate;

VERIFICATO come le alternative all'abbattimento dei capi non ricevono un finanziamento adeguato e non vengono considerate come prioritarie nella strategia della gestione della popolazione di cinghiali;

RILEVATO che appare necessario valutare attentamente le implicazioni etiche, ambientali e sociali del Piano di controllo dei cinghiali approvato dalla Giunta regionale;

PRESO ATTO altresì che la mancanza di investimenti significativi in alternative all'abbattimento solleva diversi dubbi sulla reale volontà della Giunta di adottare soluzioni più sostenibili e rispettose dell'ambiente;

ATTESO che è da considerarsi come fondamentale la garanzia del coinvolgimento delle parti interessate, comprese le organizzazioni ambientaliste e gli esperti del settore, nella definizione di politiche e misure per la gestione della popolazione di cinghiali.

Tutto ciò premesso, si interrogano la Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere:

- 1) quali sono le ragioni alla base della decisione di adottare un Piano di controllo dei cinghiali che prevede un prelievo illimitato di capi;

- 2) quali sono le valutazioni svolte dalla Giunta riguardo all'impatto ambientale, etico e sociale del Piano di controllo dei cinghiali;
- 3) quali misure concrete verranno adottate per promuovere alternative all'abbattimento e per favorire una gestione più sostenibile della popolazione di cinghiali e con quali risorse;
- 4) come intende la Giunta coinvolgere le parti interessate, inclusi esperti del settore e organizzazioni ambientaliste, nella definizione di politiche e misure per la gestione della popolazione di cinghiali.

Presentata il 09/04/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 282**

“Inutile e dannosa strada forestale Rivoli Bianchi – Scric – Ledis in Comune di Gemona finanziata con fondi regionali”

MORETUZZO, PELLEGRINO, MENTIL

PREMESSO che la località Ledis, posta alle pendici nord del Monte Chiampon lungo la valle scavata dal Rio di Lon, riveste notevole importanza per i gemonesi, sia per l'attività silvo-pastorale, che ha interessato l'area fino alla metà del secolo scorso, sia per l'attività ludo-escursionistica, sia per il ricordo storico dell'attività partigiana, svoltasi nel corso della seconda guerra mondiale; l'area ha mantenuto nel tempo caratteristiche naturali tipiche del paesaggio prealpino con insediamenti umani costituiti prevalentemente da modesti edifici che si rifanno agli antichi “stavoli” e che bene si inseriscono nel contesto per tipologia costruttiva e ridotti volumi; l'inaccessibilità da parte di veicoli a motore, l'accesso pedonale piuttosto semplice, che richiede poco più di un'ora dai Rivoli Bianchi, la possibilità di fruire del luogo praticamente tutto l'anno, rendono il sito molto accattivante sul piano della valorizzazione turistico-ambientale; quest'area, infatti, è un importante tassello del progetto Sportland, mediante il quale i Comuni del Gemonese puntano allo sviluppo del territorio in chiave turistica, sportiva e ambientale; inoltre non si può dimenticare il recente riconoscimento del Comune di Gemona come Riserva della Biosfera “Uomo biosfera (MAB)” da parte dell'UNESCO, con un impegno a concretizzare a livello locale i principi dello sviluppo sostenibile, concordati a livello globale;

CONSIDERATO che il Comune di Gemona intende realizzare una viabilità veicolare forestale di accesso dalla località Ledis partendo dalla località Rivoli Bianchi, finanziata con fondi regionali e in parte assegnati direttamente a proprietari privati tramite il regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.” approvato con D.P.Reg. del 17 marzo 2023/Pres.);

ATTESO che la strada forestale di primo livello camionabile che l'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli intende realizzare origina dalla località Rivoli Bianchi (m. 350 s.l.m.) per portarsi con un'erta salita fino allo Stavolo Scric (m. 1235 s.l.m.), lungo versante nord sotteso dalla linea di cresta che discende dal Deneâl verso il Cuel Frateit e la Creta Storta, per poi, aggirato il colle di Scric, discendere lungo la valle della Moeda fino agli Stavoli Scugjelârs (m. 685 s.l.m.) in località Ledis; il tutto con uno sviluppo di oltre 11 km, una larghezza della carreggiata da m. 3,50 a m. 4,60, e oltre 40 tornanti con raggio minimo curvatura dei tornanti di 8 m, e che la stessa presenta notevoli criticità di realizzazione e di successiva manutenzione per le aree soggette a dissesto idrogeologico e gli impluvi che attraversa, e che la stessa non è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che il ripido versante tra la loc. Rivoli Bianchi e Scric, è coperto dai cosiddetti boschi di autoprotezione e protezione con prevalente funzione di salvaguardia idrogeologica, funzione che verrebbe meno nel caso dell'inevitabile e indubbio dissesto provocato dall'apertura di una strada in un'area molto fragile dal punto idrogeologico: è quindi privo di interesse selvicolturale;

CONSIDERATO che anche sotto il profilo turistico-ricreativo la prospettata viabilità intervalliva, oltre a essere l'antitesi del turismo lento (le strade sono infatti costruite per il transito degli autoveicoli), non garantirebbe un percorso con adeguata sicurezza per fruitori, alla luce dei motivi sopra esposti; inoltre anche i supposti vantaggi per le funzioni di soccorso e antincendio sono del tutto aleatori, trattandosi di un'area esposta a nord con tipologia forestale prevalente a faggeta che non è particolarmente soggetta ad incendi; altresì, lo spegnimento degli incendi forestali e il soccorso in area montana avvengono prevalentemente per via aerea;

CONSIDERATO che tale opera pare avere come unico fine il collegamento "diretto" dal Gemonese alla Val Venzonassa e, stante la tortuosità del tracciato, non rappresenterebbe nemmeno un miglioramento in termini di tempo e percorribilità rispetto alla strada di accesso alla medesima località tramite forcella Tacia; tra l'altro, la stessa sarebbe agibile saltuariamente a causa della non transitabilità dei Rivoli Bianchi per le periodiche esercitazioni militari con la relativa interdizione e sgombero per ragioni di pubblica incolumità che in genere interessa circa la metà dei giorni del mese;

VISTO che per realizzare l'opera in parola è stata adottata la Variante n. 78 al PRGC con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 18/04/2024; nella medesima delibera si cita che, per la verifica di assoggettabilità a VAS, sono stati individuati quali soggetti competenti il Servizio Valutazioni Ambientali – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione F.V.G. e l'Agenzia Regionale per la protezione ambiente – ARPA FVG e si riporta che gli stessi hanno reso i loro pareri; non si prende però atto che il parere dell'ARPA prot. 0028268/P/GEN/DTS, oltre a ricordare che: «l'obiettivo primario del T.U.A è la "promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" e che "l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"» in conclusione così osserva: «L'analisi di "tutti gli aspetti di natura ambientale" viene rinviata "in sede di rilascio delle autorizzazioni" (pag. 18, RAP = Rapporto Ambientale Preliminare), invece di venir adeguatamente approfondita nel RAP, come richiesto dalla normativa Vas vigente; il RAP indica "indubbi benefici" per la fauna e per l'ambiente e il territorio derivanti dalla variante (pag. 18 e 20) e che la medesima variante possa determinare "condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile (pag 18)", senza però specificare a quali aspetti tali valutazioni si riferiscano. Perciò in considerazione delle informazioni fornite, la scrivente Agenzia ritiene di non aver elementi sufficienti per poter procedere alla formulazione di opportune e motivate osservazioni in merito alla significatività degli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.»;

EVIDENZIATO che alle predette osservazioni l'Amministrazione comunale non ha dato risposta: l'ARPA dunque non è stata messa in grado di esprimere un parere compiuto circa l'assoggettabilità a VAS dell'opera in parola;

ATTESO infine, nell'ambito dell'istruttoria per approvazione Piano di Gestione della proprietà silvo-pastorale del Comune di Gemona del Friuli, validità 2023-2037, con propria nota Prot. n. 0312278 / P/GEN dd.13/12/2022, a firme del dott. for. Massimo Stroppa, dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Udine – Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche esprime la seguente valutazione tecnica: «Non ritiene che possa essere approvata la costruzione della strada Scugellars-Rivoli Bianchi in quanto esterna alla proprietà comunale pianificata, del tutto priva di finalità selvicolturali e soprattutto in quanto prevista sul versante ripido di Colle Fradeit, ove il tracciato in scavo necessiterebbe di oltre 20 tornanti (quindi estremamente onerosa anche in termini di costi di realizzazione e

manutenzione nel tempo, oltre che fortemente impattante sugli aspetti ambientali e paesaggistici), viabilità che tra l'altro sarebbe agibile saltuariamente a causa della non transitabilità dei Rivoli Bianchi per le periodiche esercitazioni militari con la relativa interdizione e sgombero per ragioni di pubblica incolumità che in genere interessa circa la metà dei giorni al mese» e che invece, nel parere per l'approvazione del medesimo Piano di Gestione Forestale sopra richiamato, con nota prot.n. 0336514 d.d. 21/12/2022 a firma del dott. Rinaldo Comino, della Direzione Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche – Servizio Forestale, pur citando la minuta di cui sopra richiamata si esprime un parere in piena contraddizione con la stessa, affermando che detta infrastruttura «rappresenta un'infrastruttura viaria strategica per la proprietà di Gemona»;

VISTO altresì quanto accaduto alla recente infrastruttura viaria forestale “Sostasio – Monte Talm – Casera Tuglia – (ex) Confine Veneto”, distrutta in più parti da una frana a blocchi staccatasi dal Monte Pleros, rischio che peraltro era stato evidenziato da quanti si opponevano alla realizzazione di quest'opera;

Tutto ciò premesso, interroga la Giunta regionale:

- 1) se la Regione, nell'ambito di progetti come quello di cui alle premesse, non ritenga necessaria una migliore e più efficace programmazione e valutazione dei rischi idrogeologici e dei costi/benefici, per evitare di finanziare inutili e dannose infrastrutture viarie forestali;
- 2) se la Regione intenda valutare la necessità di prevedere una preventiva progettazione che definisca la fattibilità dell'opera e le opportune garanzie della futura manutenzione da parte del privato medesimo, prima di proseguire a finanziare proprietari privati per la realizzazione di viabilità forestale ex articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, (il cui Regolamento attuativo è stato approvato con D.P.Reg. del 17 marzo 2023/Pres.);
- 3) se la Regione ritenga plausibile che uffici regionali afferenti alla medesima Direzione centrale esprimano due pareri in completa contraddizione tra loro.

Presentata il 27/06/2024

Interrogazione a risposta orale **n. 293**

“Quali azioni sono state intraprese per ottenere la gestione della tassa automobilistica?”

CELOTTI

VISTO che la tassa automobilistica è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento ad eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che tale condizione fa sì che non ci sia alcuna autonomia nell’applicazione della tassa in Friuli Venezia Giulia, mentre in altre regioni esistono condizioni diverse che permettono ai cittadini di accedere a rimborsi della spesa per il “bollo auto” in determinate situazioni;

VISTO l’ordine del giorno n. 49 collegato al disegno di legge n. 10 (Legge di stabilità 2024), che impegnava la Giunta a valutare la disponibilità dello Stato a trasferire la tassa automobilistica al FVG;

APPRESO che ancora nel 2021, l’Assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli annunciava che “il Presidente Fedriga ha chiesto infatti al Governo di inserire il tema della tassa automobilistica nelle trattative sulla revisione dell’accordo bilaterale in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e il Friuli Venezia Giulia”;

Tutto ciò premesso, interroga il Presidente della Regione per chiedere:

- 1) quali azioni siano state intraprese dall’Amministrazione regionale al fine di ottenere il trasferimento della gestione della tassa automobilistica.

Presentata il 09/07/2024